



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI



# PROGRAMMA ESECUTIVO RIPRISTINO CAVE DISMESSE

(Art. 11 N.T.A. del PPAE)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°77 del 29/10/2012

**OGGETTO della TAVOLA:**

**Determinazione Provincia di Pesaro e Urbino n. 886 del 17/04/2012 inerente alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. - Pareri di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 357/1997**

**GRUPPO di LAVORO INTERSERVIZI:**

Arch. Stefano GATTONI - Dirigente del Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Responsabile del Procedimento e Coordinatore del Gruppo di Lavoro  
Geom. Fabio LANDINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Segreteria tecnica  
Dott.ssa Geol. Maria Elde FUCILI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Biol. Roberto GATTONI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Geol. Alberto TOSTI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Agr. Marco PENSALFINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Ing. Francesco COLUCCI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Rag. Paola URBINELLI - Servizio 4.1 Urbanistica, Pianificazione territoriale - VIA - VAS - Aree protette  
Supporto Amministrativo

**ELABORAZIONE GRAFICA:**

Geom. Roberta CATUCCI - C.S.P.A. - Centro Servizi per la Pubblica Amministrazione

**STRUTTURA OPERATIVA:**

Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali

SCALA GRAFICA	DATA	ELABORATO N.
	Agosto 2012	<b>0.3</b>
	<b>FILE di RIFERIMENTO:</b>	



Prot. N. 26669/ 2012

## **Determinazione n. 886 del 17/04/2012**

**OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PROGRAMMA ESECUTIVO PER IL RIPRISTINO DELLE CAVE DISMESSE (PERCD) - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.**

**AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1  
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -  
AREE PROTETTE  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visti** il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

**Vista** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

## Determinazione n. 886 del 17/04/2012

**Vista** la domanda presentata dal Servizio 4.2 *Suolo – Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali* di questa Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, quale autorità procedente, con nota prot. 88745 del 01/12/11, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente il Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dismesse (PERCD);

**Vista** la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 *Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*;
3. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;
4. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
5. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
6. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio - P.F. *Aree Protette*;
7. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio - P.F. *Biodiversità, Rete Ecologica e Tutela degli animali*;
8. Regione Marche - Servizio Artigianato Industria ed Energia - P.F. *Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive*;
9. Comunità Montana Ambito 2A – Urbania;
10. Comunità Montana del Catria e Nerone (Cagli);
11. Comune di Cagli;
12. Comune di Acqualagna;
13. Comune di Apecchio;
14. Comune di Sassofeltrio;
15. Comune di Urbania;
16. Comune di Pergola;
17. Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.

**Visto** il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., trasmesso con prot. 88745 del 01/12/2011, conservato agli atti e depositato presso questa Amministrazione Provinciale;

**Visti** i pareri espressi dagli SCA;

## Determinazione n. 886 del 17/04/2012

**Preso atto** che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Comune di Cagli;
- Comune di Acqualagna;
- Comune di Urbania;
- Comune di Pergola;
- Provincia di Pesaro e Urbino – ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1 (poi facente capo al Servizio 4.2);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

**Visto** e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 88745/2011 del 17/04/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

**Visto** l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 6 della legge n. 241/90;

### **D E T E R M I N A**

**I) Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dismesse (PERCD) indicato in oggetto dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere istruttorio rif. prot. 88745/2011 del 17/04/2012, allegato alla presente determinazione, riguardanti la realizzazione del parcheggio nella cava n.001 di Acqualagna, in località Furlo.

**II) Di stabilire le condizioni seguenti:**

- Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel paragrafo 2) del parere istruttorio rif. prot. 88745/2011 del 14/03/2012 allegato alla presente determinazione,

## Determinazione n. 886 del 17/04/2012

L'autorità procedente dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni, fatto salvo quanto precisato al paragrafo 4) riguardo al parere della P.F. Regionale *Cave e Miniere*.

- III)** Di trasmettere la presente determinazione all'autorità procedente, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV)** Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.2 - P.O. *“Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio”* ( ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1);
  2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 *Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”*;
  3. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;
  4. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
  5. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
  6. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio - P.F. *Aree Protette*;
  7. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio - P.F. *Biodiversità, Rete Ecologica e Tutela degli animali*;
  8. Regione Marche - Servizio Artigianato Industria ed Energia - P.F. *Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive*;
  9. Comunità Montana Ambito 2A – Urbania;
  10. Comunità Montana del Catria e Nerone (Cagli);
  11. Comune di Cagli;
  12. Comune di Acqualagna;
  13. Comune di Apecchio;
  14. Comune di Sassofeltrio;
  15. Comune di Urbania;
  16. Comune di Pergola;
  17. Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.
- V)** Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI)** Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII)** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII)** Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

## Determinazione n. 886 del 17/04/2012

**IX)** Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/ed

141URBA\1421VAS\11VAS\11ZZ10104.doc

Dirigente Servizio 4.1  
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

---

*La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.*

Pesaro,

---



Provincia  
di Pesaro e Urbino

Servizio Urbanistica - Pianificazione  
Terr.le - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette  
P.O. Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento  
S.U.A.P.

I- 61121 Pesaro, viale Gramsci 4  
tel. 0721.359413  
fax 0721.359406  
e-mail: ass.urbanistica@provincia.ps.it  
sportellounico@provincia.ps.it  
internet: www.urbanistica.provincia.pu.it

Rif. Prot. n. 88745 del 01/12/2011  
Class. 10-5-68-1/2006  
Cod. Proc. VS11ZZ101

Pesaro, 17/04/2012

**OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. - per il Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dismesse (PERCD)**

## PARERE

### 1. PREMESSA

#### 1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

- a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*
- b) *“per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Inoltre, il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Le linee guida regionali per la VAS, in riferimento al suddetto comma 3 dell'art. 6, hanno precisato cosa si intenda con le definizioni “piccole aree a livello locale” e “modifiche minori” stabilendo che “i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di



valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dismesse (PERCD) in esame viene dunque sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto rientra nei casi suddetti, ovvero:

- pianifica interventi su alcuni ambiti ricadenti all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, per i quali occorre effettuare la Valutazione di Incidenza;
- le sue previsioni si riferiscono a "piccole aree a livello locale" e definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di successivi progetti.

### **1.2 Competenze:**

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

### **1.3 Avvio del procedimento:**

Con nota prot. 88745 del 01/12/2011, recante timbro di posta in arrivo in data 07/12/2011, il Servizio 4.2 *Suolo – Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali* di questa Amministrazione Provinciale, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questo Servizio 4.1 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*, quale autorità competente, la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativamente al Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dismesse (PERCD). Con la suddetta richiesta l'autorità procedente ha trasmesso il rapporto preliminare e la scheda di sintesi, inoltre ha proposto l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica, come previsto dalla normativa vigente.

A seguito della richiesta pervenuta questo Servizio Provinciale, con nota prot. n. 90597 del 12/12/2011, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*<sup>1</sup>;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 *Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*;
3. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;
4. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
5. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;



6. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio - P.F. *Aree Protette*;
7. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio - P.F. *Biodiversità, Rete Ecologica e Tutela degli animali*;
8. Regione Marche - Servizio Artigianato Industria ed Energia - P.F. *Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive*;
9. Comunità Montana Ambito 2A – Urbania;
10. Comunità Montana del Catria e Nerone (Cagli);
11. Comune di Cagli;
12. Comune di Acqualagna;
13. Comune di Apecchio;
14. Comune di Sassofeltrio;
15. Comune di Urbania;
16. Comune di Pergola.

<sup>1</sup> In merito allo SCA sopra riportato si precisa che, con Determinazione n. 247 del 09/02/2012, questa Amministrazione Provinciale ha stabilito la riorganizzazione delle proprie competenze interne prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alla P.O. “Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio” al Servizio 4.2 “Suolo – Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali”, che coincide con l’autorità procedente della verifica di assoggettabilità in oggetto. Pertanto il suddetto SCA non dipende più dallo scrivente Servizio 4.1 ma fa capo al Servizio 4.2 di questa stessa A.P, assumendo la nuova denominazione “Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio”.

Questa autorità competente, in data 12/12/2011, con nota prot. 90657 del 12/12/2011, ha provveduto a trasmettere agli SCA sopra elencati il rapporto preliminare, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Successivamente, a seguito della nomina della **Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo**, istituita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare con decreto DEC/GAB/173 del 4 novembre 2011, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 06/02/2011 “Istituzione della riserva naturale statale Gola del Furlo”, insediatasi ufficialmente dal 15/03/2012, la scrivente autorità competente ha ritenuto opportuno sottoporre all’esame della suddetta Commissione, individuato come nuovo SCA del procedimento in oggetto già avviato, agli interventi previsti nella “cava dismessa n.001” del Furlo.



In data 19/03/2012, con nota prot. 18846 del 19/03/12, questa autorità competente ha quindi provveduto a trasmettere al suddetto nuovo SCA il rapporto preliminare per l'acquisizione del parere.

## **2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)**

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

**1. La Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche**, con nota prot. 212 del 11/01/2012, pervenuta tramite fax in data 11/01/2012, acquisita agli atti con prot. 3404 del 18/01/2012, ha espresso il seguente parere:

*“ Omissis .. questa Soprintendenza ritiene di non avere competenze in merito alla verifica di detta assoggettabilità a VAS.*

*Si fa altresì presente che la cava n. 001 in località Furlo nel comune di Acqualagna, oggetto di uno degli interventi di ripristino, è ricompresa nell'ambito di tutela delle “Zone archeologiche e strade consolari” di cui all'art. 41 delle NTA del PPAR, pertanto, in fase di progettazione definitiva/esecutiva, dovrà essere acquisito il parere di questa Soprintendenza per i Beni Archeologici, che in fase di cantiere potrà imporre, se del caso, ulteriori limitazioni o accorgimenti utili alla tutela del bene.*

*Si segnala inoltre che l'art. 9 comma 2 delle norme Tecniche del P.P.A.E. della Provincia di Pesaro e Urbino stabilisce, tra l'altro, che i ripristini di cave dimesse sono di interesse pubblico generale e quindi considerati opere pubbliche anche ai sensi della ex legge 109/94, pertanto per gli interventi in questione che prevedano scavi e movimento terra si dovrà provvedere, a cura del committente, alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli art. 95 e 96 del D.L.gs. 163 del 12 aprile 2006.”*

**2. La Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio - P.F. Aree Protette**, con nota prot. 755114 del 16/12/2011, recante timbro di posta in arrivo del 20/12/2011, acquisita agli atti con prot. 93994 del 28/12/2011, ha espresso il seguente parere:

*“ Omissis ..*

*Dall'esame della documentazione trasmessa con la citata nota si evince che lo scrivente ufficio è stato individuato quale SCA per effetto delle possibili interferenze del PERCD con i siti della Rete Natura 2000 e con le aree flogistiche di cui alla L.R. n. 52/74.*

*Premesso che la DGR n. 1813 del 21 dic 2010 definisce SCA le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani o programmi, si ritiene che, per la materia sopra individuata, debbano essere considerati Soggetti con Competenza Ambientale gli enti di gestione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal Programma.*

*Gli enti di gestione, individuati all'art. 24 della L.R. n. 6/2007, modificata dalla L.R. n. 16/2010, sono elencati nel sito web istituzionale dello scrivente ufficio, alla sezione Rete Natura 2000.*

*Per quanto riguarda le aree flogistiche, che dal rapporto preliminare di VAS risultano interessare la cava n. 019, si rimarca quanto previsto dalla L.R. n. 52/74 in ordine ai divieti (art. 7) ed alla vigilanza (art. 9).”*



**3. La Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio - P.F. Biodiversità, Rete Ecologica e Tutela degli animali**, con nota prot. 755114 del 16/12/2011, recante timbro di posta in arrivo del 20/12/2011, acquisita agli atti con prot. 93994 del 28/12/2011, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis .. si comunica che questa Posizione di Funzione, ai sensi della DGR n. 1813 del 21 dicembre 2010, relativa all’aggiornamento delle Linee Guida Regionali per la VAS, non ha dirette responsabilità nel procedimento.*

*Tuttavia si informa che con DGR n. 1634 del 7 dicembre 2011 sono stati approvati la Struttura, gli Obiettivi gestionali e gli Strumenti di attuazione della Rete ecologica delle Marche (ReM), alla luce della quale le cave dismesse rappresentano una notevole opportunità, sia per la fauna che per gli habitat naturali.*

*Per i dettagli tecnici si rimanda agli elaborati completi del progetto di ReM, in particolare ai Quadri propositivi, pubblicati sul sito web istituzionale dello scrivente ufficio.”*

**4. La Comunità Montana del Catria e Nerone (Cagli)**, con nota prot. 150 del 12/01/2012, pervenuta tramite fax del 12/01/2012, acquisita agli atti con prot. 4664 del 23/01/2012, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis .. si precisa quanto segue.*

*Questo Ente, Comunità Montana del Catria e Nerone Ambito 2B, comprendente i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico e Serra Sant’Abbondio, entra nel presente endo-procedimento, che è quello di procedura di assoggettabilità a VAS del PERCD, in attuazione delle seguenti leggi regionali che attribuiscono competenze specifiche nei seguenti campi:*

- *utilizzazioni boschive e vegetazione protetta (Legge Forestale Regionale n. 6 del 23.02.2005);*
- *Usi Civici (L.R. n. 24/98 e s.m.i., n. 13/2004; L.R. n. 18/2008; L.R. n. 37/2008);*
- *Siti Natura 2000 (aree Sic e Zps) ai sensi della L.R. n.6/2007 e s.m.i. “...disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000”.*

*I tre ambiti rivestono, dunque, una notevole importanza dal punto di vista ambientale, che emerge in maniera ancor più sostanziale avendo verificato nel caso specifico che quattro dei cinque siti ricadenti all’interno del territorio comunitario, interessano tutti e tre gli ambiti di interesse sopra indicati, fatte salve altre competenze in materia, infatti:*

<i>Il sito Cava n. 14 – Apecchio (Col Lungo) è interessato da:</i>	<i>legge forestale; è un terreno soggetto ad uso civico; è compreso nella Rete Natura 2000.</i>
<i>Il sito Cava n. 19 – Cagli (Monte Nerone) è interessato da:</i>	<i>legge forestale; è un terreno soggetto ad uso civico; è compreso nella Rete Natura 2000.</i>
<i>Il sito Cava n. 22 – Cagli (Monte Nerone) è interessato da:</i>	<i>legge forestale; è un terreno soggetto ad uso civico; è compreso nella Rete Natura 2000.</i>
<i>Il sito Cava n. 17 – Cagli (Smirra) è interessato da:</i>	<i>legge forestale.</i>
<i>Il sito Cava n. 1 – Acqualagna (Furlo) è interessato da:</i>	<i>legge forestale (in accordo con l’Ente Parco).</i>

*La finalità della Valutazione Ambientale Strategica è quella di garantire che i piani ed i programmi elaborati da Regioni ed Enti Locali, dimostrino di aver raggiunto un elevato livello di protezione ambientale e siano coerenti con uno spirito di fondo ormai acquisito ed acclarato a vari livelli istituzionali che è quello di uno sviluppo sostenibile.*

*Dall’esame degli elaborati progettuali ricevuti ed esaminati, si ritiene che tale spirito di fondo, nel piano proposto, sia stato accolto; non solo, sempre per quanto riguarda i siti che interessano questo ente, si può*



*osservare e confermare che essi riguardano aree di limitata estensione e che gli interventi proposti siano da considerarsi minimi e puntuali ai fini di una valutazione strategica di piu' vasta portata.*

*Nel merito, la documentazione prodotta appare esaustiva nel senso che ogni sito è stato sufficientemente descritto nei suoi aspetti naturalistici e sono state messe in evidenza le diverse criticità che ne hanno poi determinato le differenti scelte e modalità di recupero. Lo stesso studio di incidenza ambientale è stato redatto con puntuale precisione per ogni sito Natura 2000 interessato e che sarà oggetto di successiva ed appropriata valutazione. Nel caso di questo Ente, tre (n. 14 – Apecchio - Col Lungo, n. 19 e n. 22 – Cagli - Monte Nerone) sono i siti interessati da una stessa area SIC e ZPS.*

*Per quanto riguarda l'aspetto forestale che interessa con incidenza diversa tutti i siti, trattandosi nella fattispecie di interventi inquadrabili nella vasta accezione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, si informa che potranno essere rilasciate autorizzazioni specifiche nel momento in cui saranno individuate con maggior dettaglio le piante od eventualmente le aree forestali direttamente interessate, prescrivendo nell'occasione le misure compensative obbligatorie e precisando fin da ora che nel caso di riduzione di superficie boscata sarà lo stesso organo provinciale a predisporre l'istruttoria.*

*Piu' articolato il giudizio sul fatto che alcune delle aree interessate siano sottoposte al regime giuridico degli usi civici, in quanto appartenenti a Comunanze od Università agrarie. Tali aree infatti, nei confronti delle quali si è ribadita in piu' occasioni ed in varie forme la rilevante importanza dal punto di vista naturalistico, sono sottoposte a disposizioni piuttosto rigide e con un quadro normativo di riferimento che, in mancanza di una legge regionale, è quello nazionale della legge n. 1766 del 1927 e del suo regolamento attuativo (R.D. n. 332 del 1928). Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, inoltre, che include queste terre fra le aree tutelate per legge, si aggiunge un copioso ed univoco orientamento giurisprudenziale prodottosi negli ultimi anni sulla loro indiscussa valenza ambientale.*

*Ciò viene messo in evidenza poiché nelle singole schede progettuali fra le voci di spesa inserite si trova, all'interno di una sintetica stima di costi, la voce "acquisizione delle aree", la cui incidenza piuttosto rilevante oscilla dal 27 al 35 per cento del costo complessivo di ogni intervento. Non solo, ma il processo di acquisizione oltre a ridurre il livello di protezione goduto da queste aree in virtu' del diritto di uso civico che grava su di essi, appare, a parere della scrivente, non necessario, configurandosi queste proprietà collettive come una particolare categoria di beni pubblici, essendo assoggettate ad un regime pubblicistico assimilabile a quelle demaniali, condividendone con esse alcuni caratteri fondamentali (inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità).*

*Da questa breve disamina e per le proprie competenze si può argomentare che sull'aspetto del procedimento amministrativo in oggetto, si ritiene, a parere dello scrivente, non necessario assoggettare il piano proposto alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto si riconferma la limitatezza degli interventi e le finalità prettamente naturalistiche degli stessi.*

*Dovendo dare però un giudizio di merito anche alla luce delle problematiche su esposte, si ritiene che alla bontà del progetto nel suo insieme non corrisponda, a parere dello scrivente, una reale convenienza ad intervenire in certi siti (nello specifico i n. 14 (Apecchio - Col Lungo), n. 19 (Cagli - Monte Nerone) e n. 22 (Cagli - Monte Nerone), diversamente da altri, in quanto piccoli, poco visibili, soggetti a norme assai restrittive e dove, pur con i tempi imposti dalla natura, si sono comunque già instaurate una serie di successioni biologiche tali da escludere ogni attività di scavo, fatto salvo problematiche di ordine di pubblica sicurezza e incolumità che al momento non è stato possibile appurare.*

*Al presente parere di massima ci si riserva di far seguire, nel dettaglio, la specifica Valutazione di Incidenza Ambientale con eventuali prescrizioni tecniche di merito."*

**5. Il Comune di Apecchio**, con nota prot. 8235 del 02/02/2011, recante timbro di posta in arrivo del 05/01/2012, acquisita agli atti con prot. 1323 del 10/01/2012, ha espresso il seguente parere:

*"Omissis ..con la presente si esprime parere favorevole in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS del Programma Provinciale in oggetto."*



**6. Il Comune di Sassofeltrio**, con nota prot. 4658 del 31/12/2011, pervenuta tramite fax del 31/12/2011 e acquisita agli atti con prot. 1456 del 11/01/2012, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis ..per quanto di competenza di questa amministrazione, si ritiene che il programma esecutivo in oggetto non debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica sia per le ragioni indicate al punto 6 della relazione tecnico illustrativa generale (elaborato n. 0) del PERCD sia per il fatto che le approfondite indagini conoscitive sulle matrici ambientali coinvolte – che si condividono – hanno escluso impatti non sostenibili e previsto le opportune mitigazioni.”*

**7. La Regione Marche - Servizio Industria Artigianato ... - P.F. Cave e Miniere**, con nota prot. 39028 del 19/01/2012, recante timbro di posta in arrivo del 23/01/2012, acquisita agli atti con prot. 7722 del 02/02/2012, ha espresso il seguente parere:

**“Omissis...**

*In merito alla richiesta di parere di cui all’oggetto questa P.F. esprime le seguenti valutazioni:*

*In linea generale il PERCD, come integrazione alla pianificazione provinciale nel settore delle Attività Estrattive, non può che essere condiviso nella volontà di approfondimento e di intervento nell’ambito delle cave dismesse. Anche rispetto alla pianificazione e alla norma regionali (PRAE e L.R. 71/97) non si ravvisano elementi di contrasto. In particolare appare verificata la coerenza verticale con le norme citate.*

*Ciò premesso, tuttavia si rileva che:*

- *A pagina 7 della relazione generale (I fase), si legge che “13 siti di cava completati e collaudati ai sensi della L.R. 71/97 (Art. 18), sono stati inseriti nella categoria CD1”, vale a dire la categoria di cave dismesse che non necessitano interventi. A parere di questa P.F. attività estrattive progettate, condotte e collaudate ai sensi della L.R. 71/97 non rientrano più nella definizione di cava dismessa, trattandosi di un territorio indubbiamente oggetto di un’attività estrattiva ma il cui recupero e ricomposizione sono finalizzati ad un reinserimento nell’ambiente con una specifica destinazione (riuso agricolo, ricreativo, di impronta naturalistica, ecc.). Questo significa che, se si sono verificate le condizioni progettuali, il collaudo restituisce al territorio, perlomeno nell’intento filosofico della norma di settore, una non cava, altrimenti si creerebbe la situazione secondo la quale il numero delle cave dismesse sarebbe comunque e sempre destinato a crescere mentre la moderna concezione della coltivazione e recupero mira a un reinserimento completo della ex cava in un nuovo contesto.*
- *A pagina 11, paragrafo 6, si illustrano le “Valutazioni circa la non assoggettabilità del PERCD a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). (art. 7, del D. Lgs. n. 152/06 - L.R. 12 Giugno 2007, n. 6)”. Non si può non rilevare come le conclusioni cui il Servizio 4.2 proponente il PERCD giunge, circa la non assoggettabilità del PERCD stesso alla procedura di VAS siano in contrasto con le Linee Guida della VAS, dato che nel virgolettato riportato nel citato paragrafo 6 risulta omessa proprio la parte in cui vengono indicati i casi che non possono essere considerati motivo di esclusione. In particolare, in detto virgolettato, si legge: “I procedimenti amministrativi per l’approvazione di piani e programmi avviati prima del 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della parte II del D. Lgs. n. 152/06 (testo pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88) si concludono e producono i loro effetti in conformità alla normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 2 ter della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Ne deriva che i piani e i programmi avviati precedentemente al 31 luglio 2007 (data di entrata in vigore della parte II del d. lgs. 152/06) non sono assoggettabili a VAS”. Il successivo punto 4 dispone inoltre che “Ai fini della procedura di VAS l’elemento decisivo circa l’applicazione della normativa (procedimento avviato) è costituito dalla data in cui è stato assunto l’atto che avvia formalmente l’iter di formazione e approvazione del piano o programma..” Il periodo sospeso*



prosegue in realtà, sia nelle linee guida di cui alla DGR 1400/2008 che nell'aggiornamento (DGR 1813/2010), con la seguente frase: “Pertanto, non può essere considerato avvio del procedimento il semplice atto di affidamento di incarico per la redazione del p/p”, che è proprio quello che ha invece fatto il Servizio 4.2 proponente. D'altro canto il fatto che il Servizio 4.1 abbia trasmesso a questa P.F. la richiesta di parere come SCA, scrivendo: “Il Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque Pubbliche, servizi pubblici e locali di questa Amministrazione provinciale, in qualità di Autorità procedente, ha richiesto alla scrivente autorità competente l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al PERCD in oggetto” è una evidente smentita delle posizioni contenute nel paragrafo 6 citato poc'anzi, che tuttavia continua a far parte integrante della relazione generale del PERCD stesso. Allo stesso modo vanno considerate le conclusioni del rapporto preliminare di VAS redatto a cura dello stesso servizio 4.2. e trasmesso dal Servizio 4.1. con la citata nota n. 90657 del 12/12/2011.

- In alcune tra le 8 cave proposte per la ricomposizione e recupero ambientale all'interno del PERCD sono previste, tra le varie tipologie di interventi, anche la tipologia N: Localizzati arretramenti del ciglio della scarpata con realizzazione di esigui gradini morfologici, sui quali riportare materiale vegetale, e la tipologia P: Operazioni di disaggancio del fronte di cava di limitate porzioni visibilmente instabili. A questo proposito nelle specifiche schede non sono fornite indicazioni sui quantitativi totali di materiale coinvolto in dette operazioni, né tantomeno il luogo di destinazione del materiale stesso. Si rileva inoltre la mancanza di indicazioni sul meccanismo economico che dovrebbe essere alla base del PERCD che prevede, per gli interventi proposti, una stima di costi pari a 550.000 €. Verranno avviati bandi per la realizzazione delle opere? I commissionari saranno interamente pagati dall'Amministrazione provinciale? Il materiale estratto verrà scomputato dal costo dei lavori? L'unico accenno all'aspetto economico del PERCD desumibile dalla documentazione pervenuta si trova in un grafico, chiamato “Triangolo della sostenibilità”, nel quale si descrive, come effetto positivo di carattere economico, un “Volano economico”(seppur minimo), per l'attivazione di risorse destinate a perseguire le previsioni del PERCD”.

## **8. La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo", con nota prot. 16653 del 09/03/2012 ha espresso il seguente parere:**

“Premesso che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, il Servizio 4.1-Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino, con nota acquisita al prot. n. 90657 del 12.12.2011, ha individuato l'Organismo di gestione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nella fase della consultazione preliminare.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente al Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave dimesse (PERCD), nel quale sono stati individuati, per quanto attiene al territorio della Riserva, 4 siti, lungo la S.P. n.98 che porta al Monte Pietralata, classificati “CD3” (siti prioritariamente necessari di interventi di recupero), dove il livello di rinaturalizzazione è da considerarsi assolutamente insufficiente e che in relazione alla dimensioni rappresentano un forte elemento di degrado paesaggistico ed ambientale del territorio provinciale.

Preso atto che tra questi siti dimessi quello caratterizzato dalla maggiore estensione è rappresentato dalla “vecchia cava del Furlo”, facilmente raggiungibile dal centro abitato del Furlo, percorrendo per circa un chilometro, dalla SS. Flaminia, la strada che sale verso il Monte Pietralata.

Considerato che la proposta di recupero ha lo scopo di valorizzare un'area particolarmente interessante sia dal punto di vista geologico che ambientale, attraverso le seguenti principali tipologie di interventi:

- realizzazione di un percorso didattico-turistico, con lo scopo di avvicinare i visitatori alle peculiarità geologiche, vegetazionali e faunistiche del luogo;



- realizzazione di interventi di rinaturalizzazione mediante l'eliminazione delle specie esotiche e la loro sostituzione con essenze autoctone e collocamento in piccole cavità dei nidi per il ripopolamento dell'avifauna;
- recupero di un grande manufatto in cemento armato da adibire a osservatorio-laboratorio a fini didattici;
- demolizione di tutti gli altri manufatti esistenti,

*Ritenuto che tali azioni siano consoni con gli obiettivi e le finalità istitutive della Riserva, è parare di questo Organismo che il PERCD in oggetto, per gli aspetti di competenza, non possa avere impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria una procedura di VAS."*

**9. La Comunità Montana Ambito 2A – Urbania**, con nota prot. n. 1504/7.10 del 08/03/2012, pervenuta tramite fax del 09/03/12, acquisita agli atti con prot. 17458 del 13/03/12, ha trasmesso congiuntamente al parere di SCA per la procedura di verifica in oggetto anche quello relativo alla valutazione di incidenza, ai sensi del DPR 357/97, richiesto dalla stessa autorità procedente in data antecedente all'avvio del procedimento in oggetto, entrambi riportati qui di seguito:

- **parere in qualità di SCA per la verifica di assoggettabilità a VAS:**

*"In riscontro alla Vs. nota.....omissis... si precisa quanto segue:*

*Questo Ente entra nel presente endoprocedimento, che è quello di procedura di assoggettabilità a VAS del PERCD, in attuazione delle seguenti leggi regionali che attribuiscono competenze specifiche nei seguenti campi:*

- **Utilizzazioni boschive e vegetazione protetta** (Legge Forestale Regionale n. 6 del 23.02.2005);
- **Siti Natura 2000 (aree Sic e Zps)** ai sensi della L.R. n. 6/2007 e s.m.i. "...disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000"
- *ed in particolare per l'intervento di ripristino previsto nella **cava n. 138 - loc. Montiego in Comune di Urbania.***

*Dall'analisi degli elaborati progettuali del PERCD trasmessi dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 28/07/2011 e dal suddetto Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS si ritiene che le previsioni del PERCD non comporteranno impatti significativi o negativi sull'ambiente ma potranno avere impatti e influenze positive. Infatti, si ritiene che il PERCD, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti, e proponendo formule di recupero ambientale e paesaggistico in aree di dimensione molto contenute e interessate da un elevato tasso di alterazione e compromissione ambientale dello stato dei luoghi porterà ad un miglioramento ambientale e paesaggistico con una attenzione alla protezione ambientale e alla sostenibilità degli interventi;*

*La documentazione prodotta appare, quindi, esaustiva nel senso che ogni sito è stato sufficientemente descritto nei suoi aspetti naturalistici e sono state messe in evidenza le diverse criticità che ne hanno poi determinato le differenti scelte e modalità di recupero.*

*Lo stesso studio di incidenza ambientale è stato redatto con puntuale precisione per ogni sito Natura 2000 interessato e che sarà oggetto di successiva ed appropriata valutazione, Nel caso di questo Ente, il sito CAVA n.-138 Loc. Montiego sopra indicato è ricompreso nell'area ZPS "Monte Nerone e Monti di Montiego" di competenza di questo Ente e pertanto ai sensi del paragrafo 4.2 della DGR 1813 del 21/12/2012 il parere in merito alla valutazione di incidenza viene allegato alla presente nota;*

*Per quanto riguarda l'aspetto forestale, che potrebbe interessare le aree limitrofe alla cava nelle operazioni di allestimento del cantiere, trattandosi nella fattispecie di interventi inquadrabili nella vasta accezione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, si informa che potranno essere rilasciate autorizzazioni specifiche nel momento in cui saranno individuate con maggior dettaglio le piante od eventualmente le aree forestali direttamente interessate, prescrivendo nell'occasione le misure compensative obbligatorie e precisando fin da ora che nel caso di riduzione di superficie boscata sarà lo stesso organo provinciale a predisporre l'istruttoria.*



*Per quanto riguarda l'aspetto di acquisizione dell'area del sito CAVA n. 138 si rileva che da una verifica catastale si è appurata la presenza di un numero elevato di proprietari e la presenza di una "Comunità di Montiego" che fa presupporre l'esistenza di un uso civico di cui però non si conosce l'esatta situazione giuridica. Infatti, con il recente trasferimento delle competenze in materia di usi civici alle Comunità montane la Regione non ha trasferito a questo Ente alcuna documentazione relativa a tale area quindi l'uso civico potrebbe essere estinto. Si ritiene, quindi, opportuno verificare tramite un perito demaniale l'esistenza dell'eventuale uso civico e valutare successivamente l'opportunità della acquisizione dell'area.*

*Da questa breve disamina e per le proprie competenze si può argomentare che sull'aspetto del procedimento amministrativo in oggetto, si ritiene, a parere dello scrivente, non necessario assoggettare il piano proposto alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto si riconferma la limitatezza degli interventi e le finalità prettamente naturalistiche degli stessi.*

**- parere valutazione di incidenza del sito cava n.138 allegato a quanto sopra riportato:**

**"Omissis....**

*Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 : "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e sue s.s.m.; VISTO il capo III della L.R. n. 6 del 12/06/2007 il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) e s.s.m.;*

*VISTA la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 relativa all'"Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciali e dei Siti di Importanza Comunitaria come modificate dalla D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009;*

*VISTA la D.G.R. n. 220 del 09/02/2010 pubblicata sul B.U.R. n. 20 del 26/02/2010 avente ad oggetto "Linee guida per la Valutazione di Incidenza di piani ed interventi" per effetto della quale a far data dal 13 marzo 2010, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2007;*

*VISTA la Legge n. 241/90 e s.s.m. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*

*VISTO l'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;*

*VISTO che in data 12/12/2011, con nota Prot. n° 90657, la Provincia di Pesaro e Urbino ha trasmesso il rapporto preliminare del Programma esecutivo per il Ripristino delle Cave dismesse (PERCD) per la richiesta ai Soggetti con Competenze Ambientali - SCA - di un parere in merito alla verifica di assoggettabilità del Programma suddetto a V.A.S.;*

*VISTO che la Provincia aveva già trasmesso con nota del 28/07/2011 gli elaborati del programma esecutivo per il ripristino delle cave dismesse ;*

*VISTI l'elenco degli elaborati di seguito indicato, acquisiti in copia cartacea e su supporto digitale, come previsto dall'art. 6 della DGR 220/2010.:*

- relazione tecnico illustrativa generale
- studio di incidenza firmato da un tecnico competente ed allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

*CONSIDERATO che il programma riguarda il ripristino di cave dismesse classificate dalla Provincia come CD3 ed in particolare gli interventi materiali si concentreranno su un elenco di siti classificati come CD3A nei quali si è riscontrato un perdurare della situazione di degrado paesaggistico ed ambientale che coinvolge oltre all'aspetto vegetazionale anche altri fattori quali la stabilità, la sicurezza dei luoghi, l'assetto morfologico, l'assetto della idrografia superficiale o la presenza di manufatti di natura antropica; mentre nei siti CD3B si procederà con un monitoraggio visivo e fotografico e con un controllo dello stato dei luoghi e del processo di evoluzione della rinaturalizzazione ogni 2 anni ;*



*CONSIDERATO che l'elenco dei siti classificati CD3A comprende il sito cava n. 138 – sita in Comune di Urbania (loc. Montiego) che ricade all'interno dell'area ZPS “Monte Nerone e Monti di Montiego” IT5310030 di competenza di questo Ente per il territorio comunale di Urbania;*

*VISTO che nello studio di incidenza prodotto si evidenzia che per l'area ZPS interessata sono importanti dal punto di vista biogeografico e geologico per la presenza di specie floristiche tra le quali emergono *Berberis vulgaris*, *Lonicera alpigena*, *Festuca dimorpha* ma l'aspetto rilevante della Z.P.S. è dato dalla presenza di specie ornamentiche;*

*CONSIDERATO che l'intervento riguarda una porzione di circa 3500 mq. su una superficie complessiva dell'area ZPS di 9.162,00 ha;*

*VISTO che l'intervento di recupero avrà finalità naturalistica favorendo l'insediamento e lo sviluppo di una copertura vegetale naturale o semi-naturale con caratteri di stabilità e autosostenibilità al fine di permettere una rinaturalizzazione completa dell'area attraverso il riavvio di quei cicli biologici compromessi a seguito dell'attività di sfruttamento minerario;*

*CONSIDERATO che seppur limitato come estensione l'intervento sulle pareti rocciose potrebbe causare un impatto sulle specie rupicole;*

*CONSIDERATO che dallo studio di incidenza è emerso che non esistono siti di nidificazione di mammiferi ed uccelli e che l'intervento sulle pareti rocciose si limiterà alle solo operazioni di messa in sicurezza di porzioni di parete instabile e alla rimozione di manufatti in cemento;*

*ATTESO che dallo studio di incidenza si rileva che l'intervento avrebbe un impatto limitato e temporaneo nei confronti di alcune specie di uccelli mentre la realizzazione di piccoli anfratti sulle pareti rocciose come previsto dal PERDC potrebbe avere un impatto positivo e favorire la nidificazione di specie di uccelli inserite nell'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE oltre che di specie rupicole;*

*VISTO il sopralluogo eseguito in data 07/03/2012 dalla sottoscritta nel sito oggetto di intervento;*

*CONSIDERATO che l'intervento proposto risulta compatibile con le misure di conservazione contenute nella Delibera di G.R. n. 1471/2008 e s.m.i.*

*ATTESO che gli interventi proposti dal PERCD potrebbero avere i seguenti aspetti migliorativi dell'area di intervento:*

- *miglioramento della regimazione idrica superficiale finalizzati a ridurre i processi erosivi in atto;*
- *miglioramento dello stato della biodiversità locale con la creazione di conoidi di accumulo in prossimità del piazzale della cava e realizzazione di piccoli anfratti nelle pareti rocciose;*
- *rinaturalizzazione delle pareti rocciose che potrebbero favorire in futuro l'insediamento di specie tipiche di pareti rocciose (popolamenti casmofitici) riconducibili all'habitat prioritario 8210 “pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”;*
- *miglioramento della copertura vegetale con la piantagione di specie arboree di alto fusto e arbustive autoctone sul rilevato creato al piede della parete dove non si rileva una sufficiente rinaturalizzazione;*

*ATTESO che l'impatto più rilevante sarà costituito da rumore e vibrazioni dovuti in considerazione delle macchine operatrici e degli organi lavoranti che verranno utilizzati;*

*CONSIDERATO che l'intervento non causerà perdita temporanea o permanente di habitat naturale, frammentazione di habitat naturale prioritario o frammentazione di habitat di specie animali, immissione di specie alloctone o invasive;*

*Tutto ciò premesso*

#### **DISPONE**

*Di esprimere ai sensi dell'art. 5 del DPR 37/1997 e successive modificazioni, della L.R. n. 6/2007 e della D.G.R. n. 220/2010 valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità del sito natura di cui trattasi, per il programma di recupero delle Cave dismesse presentato dalla Provincia di Pesaro e Urbino ed in particolare dell'intervento di recupero della cava*



*n. 138 sita in loc. Montiego nel Comune di Urbania a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni già in parte proposte nello studio di incidenza:*

- *prima delle operazioni di disaggio verifica dell'esistenza o meno di siti di nidificazione di specie animali di interesse naturalistico e creazione laddove opportuno di cavità o terrazzi naturali, cenge o sporgenze per favorire la presenza di rapaci e di altri uccelli di interesse conservazionistico;*
- *prima dell'avvio delle operazioni di ripristino realizzazione di uno studio faunistico specifico per rilevare l'effettiva presenza nel sito delle specie oggetto di tutela che hanno portato all'istituzione dell'area faunistica nonché gli interventi di salvaguardia mirati alla tutela e valorizzazione delle stesse;*
- *per l'attuazione degli interventi di regimazione delle acque andrà privilegiato l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con materiali reperibili in loco;*
- *gli interventi di rinverdimento con materiale vegetale dovranno essere effettuate con l'utilizzo di specie autoctone di 3-5 anni di età certificate ai sensi del D. Lgs. 386/03 e del D. Lgs. 214/05;*
- *nelle aree di piazzale saranno mantenuti cumuli di materiale detritico sia di piccole che di grandi dimensioni per favorire le specie di rettili e di loro predatori e di altre specie di uccelli;*
- *per la realizzazione delle attività previste saranno privilegiati qualora possibile gli interventi manuali eliminando il più possibile l'utilizzo dei mezzi meccanici; eventuali varianti sostanziali agli interventi previsti dovranno essere sottoposte se potenzialmente interferenti con il sito natura di cui trattasi a nuova valutazione di incidenza;*
- *tutte le azioni di ripristino ambientale dovranno per quanto possibile essere concentrate in un unico periodo e limitate nel tempo per evitare le interferenze con le specie animali presenti;*

*di precisare che la presente valutazione di incidenza non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni;*

*di dare atto che l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è lo scrivente servizio e che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge 241/90, è la sottoscritta, Responsabile del Servizio Ambiente (tel. 0722313032) e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Ufficio;*

*di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4<sup>a</sup> della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;*

*di comunicare il presente atto al richiedente – Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio Suolo 4.2, al Servizio competente in materia di VIA – VAS della Provincia di Pesaro e Urbino - servizio 4.1, al Comune di Urbania, al Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Pesaro, alla Polizia Provinciale”*

**10. La Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo** ha provveduto a trasmettere con fax del 16/04/2012, acquisito agli atti di questa A.P. con prot. n. 26417 del 17/04/2012, il verbale della riunione svoltasi in data 29/03/2012 presso il Museo del Territorio della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” durante la quale è stato espresso parere positivo procedimento in oggetto, stabilendo di “...approvare il recupero della cava di cui trattasi secondo i criteri indicati nella scheda del Programma di Recupero delle cave – PERCD – CAVA n. 001 – Comune di Acqualagna limitatamente all'ipotesi di riutilizzo dell'area di cava a fini didattico-turistiche.”



I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso lo scrivente Servizio *4.1 Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S.- Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

**Gli SCA che non hanno espresso alcun parere di merito riguardo al procedimento in oggetto sono:**

- Il Comune di Cagli;
- Il Comune di Acqualagna;
- Il Comune di Urbania;
- Il Comune di Pergola;
- La Provincia di Pesaro e Urbino (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1);
- La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;
- La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

**3. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA ESECUTIVO PER IL RIPRISTINO DELLE CAVE DISMESSE (PERCD)**

Per la descrizione del PERCD si riportano alcuni estratti del rapporto preliminare redatto per la verifica in oggetto:

“Oltre ad essere uno strumento attuativo del Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE), il Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dismesse in condizioni di degrado (P.E.R.C.D.), costituisce un importante strumento di censimento, analisi e intervento volto al recupero di ex siti di cava attualmente in stato di degrado ambientale.

Il PERCD, sulla base delle indicazioni del PPAE, ha l’obiettivo di individuare le aree che versano in stato di degrado paesaggistico, ambientale ed idrogeologico a seguito di passate attività estrattive, configurandole come siti il cui ripristino e recupero riveste un interesse pubblico generale prioritario.

Attraverso tale Programma e la sua realizzazione, l’Amministrazione Provinciale intende mettere in atto, con formulazione e sviluppo di specifiche ipotesi progettuali e di intervento, una rilevante linea di interventi volti alla riqualificazione territoriale ed ambientale di alcune zone del territorio provinciale, mediante il recupero ambientale di aree degradate utilizzate in passato come siti di cava e costituenti ancora oggi delle vere e proprie ferite del nostro territorio.

Per la definizione delle proposte di recupero formulate nel PERCD, sono state assunte e riproposte come importanti e qualificate ipotesi di intervento, le indicazioni derivanti dal Progetto di Ricerca denominato: “Studio geologico ambientale e sui dissesti idrogeologici finalizzato al recupero, alla bonifica ed eventuale fruizione di



aree interessate da attività estrattive dismesse nella Provincia di Pesaro-Urbino”, realizzato dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Istituto di Scienze della Terra, con la collaborazione dell’Amministrazione Provinciale, sancita con la stipula di un apposito protocollo d intesa.

Gli interventi di ripristino e recupero su tali aree, anche ai sensi del comma 2 dell’art. 9 delle NTA del PPAE, sono considerati opere pubbliche.

Il PERCD ha riscontrato nel territorio provinciale 423 siti di attività estrattiva dismessa, di cui:

- 303 siti (71,8 %), sono da considerarsi recuperati;
- 104 siti (24,5 %), rappresentano situazioni di degrado paesaggistico ed ambientale in quanto il livello di rinaturalizzazione anche spontaneo è da considerarsi insufficiente;
- 16 siti (3,70 %), rappresentano un forte elemento di degrado paesaggistico ed ambientale del territorio provinciale in quanto il livello di rinaturalizzazione anche spontaneo è da considerarsi assolutamente insufficiente;

....

Allo stato attuale, nel PERCD, sono state individuate e prese in esame le situazioni necessitanti di intervento di ripristino e recupero ambientale prioritario, siti classificati come “CD3”.

Tali siti sono stati ulteriormente suddivisi e classificati come “CD3A” e “CD3B”.

La categoria/classificazione “CD3A” contraddistingue quei siti di cave dismesse sui quali si è riscontrato il perdurare di una situazione di degrado paesaggistico ed ambientale che coinvolge sia l’aspetto vegetazionale, unitamente ad altri fattori come la stabilità, la sicurezza dei luoghi, l’assetto morfologico, l’assetto della idrografia superficiale, o la presenza di manufatti di natura antropica.

Per intervenire in queste situazioni non appare sufficiente un “riassetto” soltanto vegetativo con interventi agronomici e forestali, ma sono necessari interventi più consistenti, quali ad esempio il rimodellamento della morfologia, anche parziale, per consentire, in taluni casi, la messa in sicurezza di alcune porzioni dei fronti, nonché la completa rinaturalizzazione dell’area.”

Le cave dismesse selezionate dal PERCD come necessitanti di prioritario intervento di recupero ambientale sono le seguenti:

- cava n. 001 - Acqualagna (loc. Furlo);
- cava n. 014 - Apecchio (Col Lungo);
- cava n. 022 - Cagli (loc. Monte Nerone);
- cava n. 019 - Cagli (loc. Monte Nerone);
- cava n. 017 - Cagli (loc. Smirra);



cava n. 105 - Pergola (loc. Madonna del Sasso);

cava n. 125 - Sassofeltrio (loc. Cà Belluccio);

cava n. 138 - Urbania (Montiego).

“La categoria/classificazione “CD3B” contraddistingue quei siti di cave dismesse i quali, pur essendo stata riconosciuta una situazione di degrado paesaggistico ed ambientale, presentano caratteristiche morfologiche, limitate dimensioni e processi di rinaturalizzazione, possibili o in atto, riscontrati in sede di sopralluogo, con segnali di ripresa spontanea di attecchimento della vegetazione, con specie pioniere e con evoluzione tale che potrebbe essere sufficiente, nell’arco di qualche anno, a consentire di valutare il sito completamente recuperato. Questo naturalmente laddove non siano coinvolti altri fattori come la stabilità, la sicurezza dei luoghi, l’assetto morfologico, di idrografia superficiale, o la presenza di manufatti di natura antropica, tali che un riassetto soltanto vegetativo non sarebbe sufficiente a garantire la completa rinaturalizzazione dell’area. Per i siti dismessi classificati come “CD3B” viene previsto un monitoraggio visivo e fotografico, con controllo dello stato dei luoghi e della evoluzione del processo di rinaturalizzazione e recupero ogni 2 anni”.

Per ogni cava sono stati descritti puntualmente gli interventi previsti dal PERCD sintetizzati nella tabella che si riporta qui di seguito:



<b>AZIONI PRINCIPALI DEL PERCD</b>	<b>Cava n. 001 loc. Furlo Acqualagna</b>	<b>Cava n. 014 Col Lungo Apecchio</b>	<b>Cava n. 019 M. Nerone Cagli</b>	<b>Cava n. 022 M. Nerone Cagli</b>	<b>Cava n. 138 M. Montiego Urbania</b>	<b>Cava n. 017 loc. Smirra Cagli</b>	<b>Cava n. 105 Madonna del Sasso Pergola</b>	<b>Cava n. 125 Cà Belluccio Sassofeltrio</b>
Percorso didattico-turistico	X							X
Interventi di ingegneria naturalistica	X	X	X				X	
Eliminazione piante esotiche e la loro sostituzione con essenze autoctone	X	X	X	X	X	X	X	X
Regimazione delle acque	X	X	X	X	X	X	X	X
Creazione di piccole pozze d'acqua al servizio della fauna (anfibi, insetti)	X		X	X				
Collocazione di nidi, creazione di piccole cavità, anfratti, sporgenze	X	X	X	X				
Allestimento osservatorio-laboratorio	X							
Demolizione di fabbricati o manufatti in cemento residui dalla antica attività estrattiva	X				X		X	
Ripristino di pietraie, muri a secco e di vecchie abitazioni con mantenimento di cavità adatte alla nidificazione	X	X	X	X				
Riparto di materiali inerti al piede della scarpata e loro compattazione ai fini della stabilità		X	X	X		X	X	X
Posizionamento di reti antierosione, o collanti biodegradabili, per il consolidamento dei tratti più verticali		X						
Localizzati arretramenti del ciglio della scarpata con realizzazione di esigui gradini morfologici, sui quali riportare materiale vegetale			X	X		X		X
Messa in posto di terreno vegetale sui riporti creati artificialmente ai piedi della parete e nelle tasche realizzate sui fronti			X	X	X	X		X
Operazioni di disaggio del fronte di cava di limitate porzioni visibilmente instabili				X	X			X
Eventuali opere di sostegno nel corpo o al piede dei riporti			X	X		X		
Creazione di tasche vegetate sulle pareti				X		X		X



#### 4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Il rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità a VAS in esame ha descritto in maniera esaustiva i contenuti del PERCD fornendo tutte le informazioni necessarie a stabilire il livello dei possibili impatti ambientali derivanti dall'attuazione programma stesso.

L'obiettivo prioritario del PERCD consiste nel recupero ambientale delle cave dismesse che risultano in uno stato di degrado ambientale e paesaggistico. Gli interventi previsti sono pertanto funzionali alla riqualificazione naturalistica dei siti e alla loro eventuale fruizione in sicurezza attraverso azioni mirate che tengono conto delle specifiche caratteristiche ambientali dei singoli luoghi.

Per ogni cava infatti è stata elaborata una scheda contenente le tipologie di intervento previste tenuto conto delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrologiche e idrogeologiche, botaniche-vegetazionali e faunistiche. Le analisi condotte in sito hanno infatti costituito la base per l'individuazione di specifici interventi di recupero.

Gran parte degli interventi sono strettamente mirati al recupero ambientale e alla rinaturalizzazione dei siti.

L'unico aspetto sul quale riteniamo opportuno esprimere alcune osservazioni riguarda la realizzazione del parcheggio nella cava n.001 di Acqualagna, in località Furlo, per la quale si prevede una destinazione didattica-ricreativa. Nella scheda degli interventi contenuta all'interno del PERC non sono stati previsti particolari criteri riguardanti le modalità di realizzazione del parcheggio. Considerato l'elevato valore paesaggistico della zona si ritiene opportuno fin d'ora indirizzare la progettazione di tale opera prescrivendo interventi mirati alla mitigazione degli impatti paesaggistici attraverso l'utilizzo di superfici permeabili e opportune piantumazioni autoctone. Nella scheda dovranno pertanto essere inserite specifiche prescrizioni in tal senso al fine di orientare al meglio la progettazione del parcheggio.

Riguardo invece ai pareri espressi degli SCA, riportati al precedente paragrafo 2), si ritiene di esprimere alcune considerazioni sui rilievi formulati dalla P.F. Cave e Miniere della Regione Marche:

nel suddetto parere vengono evidenziate alcune incongruenze formali contenute negli elaborati del PERCD; inoltre vengono sollevate alcune domande sulle modalità di intervento delle opere volte a sottolineare la carenza di tali informazioni nel rapporto preliminare, senza tuttavia esprimere un giudizio su quanto tali questioni possano incidere sulla assoggettabilità a VAS del PERCD, demandano indirettamente alla scrivente autorità la decisione finale.

In primo luogo è opportuno evidenziare che riguardo ai contenuti del rapporto preliminare ed alle eventuali carenze di informazioni utili per valutare la significatività degli impatti derivanti dall'attuazione di un piano o programma, le linee guida regionali per la VAS, al paragrafo 2.2 della D.G.R. 1813/2010, precisano che *“la verifica di assoggettabilità non prevede una fase di richiesta di documentazione integrativa. Pertanto se in fase*



*istruttoria, l'Autorità Competente ravvisi la possibilità che dall'attuazione del p/p possano originarsi effetti significativi e il rapporto preliminare non fornisce elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione, si dovrà andare a VAS."*

In relazione a quanto sopra esposto è necessario, quindi, che la scrivente autorità competente valuti se quanto evidenziato dalla suddetta P.F. Regionale possa incidere sulla significatività degli effetti derivanti dall'attuazione del PERCD e quindi sull'assoggettamento o meno a VAS dello stesso programma. E' parere di questo Ufficio che i rilevati espressi dalla P.F. Regionale in qualità di SCA, pur evidenziando aspetti utili per la valutazione del PERCD, non siano determinanti per l'assoggettamento dello stesso a VAS per le seguenti motivazioni:

- riguardo a quanto evidenziato al primo punto del parere, circa la definizione di "cave dismesse" attribuita ai siti di cava completati e collaudati ai sensi della L.R. 71/97, è stata sentita l'Autorità precedente che, in risposta a tali osservazioni, ha evidenziato come la stessa "Direttiva per l'individuazione, il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate e dismesse" allegata al PRAE, all'art. 1, comma 1, definisce i siti di cave dimesse nel seguente modo "*.. siti di cave della Regione Marche dove l'attività estrattiva è cessata definitivamente*"; una ulteriore distinzione per tipologie viene fatta dalla stessa direttiva all'art. 2, comma 4, che riconduce alla tipologia a) i siti di cava dismessa "*...che non necessitano né di interventi di recupero agroforestali né di natura geomorfologia*";

E' possibile ritenere, dunque, che l'inserimento nella categoria "CD1" (*cave dismesse in cui il livello di rinaturalizzazione, anche spontaneo, è da considerarsi ottimale o sufficiente. In tali siti non sono previsti ulteriori interventi di recupero*) dei 13 nuovi siti di cava completati e collaudati ai sensi della L.R. 71/97, dove l'attività estrattiva è cessata definitivamente, sia coerente e in piena conformità con le definizioni della Direttiva regionale sopra riportate.

Per quanto sopra esposto, preso atto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dall'Autorità precedente, si ritiene che la definizione e classificazione delle stesse nel PERCD possa essere confermata senza necessità di una sua revisione. A parere della scrivente autorità, inoltre, la definizione adottata nel PERCD rappresenta comunque un elemento utile di informazione "storica" sull'attività svolta nel sito prima della sua rinaturalizzazione.

- riguardo invece alle incongruenze evidenziate al secondo punto del parere regionale si conviene con quanto osservato dalla P.F. regionale, pertanto la relazione generale dovrà essere rettificata prima dell'approvazione definitiva del PERCD, riportando le motivazioni che hanno determinato la non esclusione del programma stesso dal procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, nonché l'esito finale;
- riguardo alle carenze di informazioni evidenziate al terzo ed ultimo punto del parere si ritiene che per quanto riguarda i dati sui quantitativi totali di materiale derivante dagli interventi "N" (arretramenti del ciglio della



scarpata con realizzazione di esigui gradini morfologici) e “P” (operazioni di disaggio) tali indicazioni siano difficilmente stimabili a questo livello di programmazione e potranno essere valutate solo in sede di approvazione dei progetti definitivi. In ogni caso il PERCD limita tali interventi al minimo indispensabile per la messa in sicurezza dei siti. Per quanto riguarda la mancanza di indicazioni sul meccanismo economico alla base del PERCD, invece, è stata di nuovo sentita l’Autorità procedente la quale ha evidenziato che gli articoli 4 e 9 delle NTA del PPAE definiscono i ripristini, le rinaturalizzazioni ed i recuperi dei siti di cava in stato di degrado, cessati definitivamente dall’attività (dismessi), interventi di interesse pubblico generale, ovvero opere pubbliche; conseguentemente tali interventi saranno attuati mediante avvio delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di OO.PP. con attingimento di risorse messe a bilancio dell’Amministrazione Provinciale quali fondi derivanti dai contributi annali ai sensi dell’art. 17, L.R. n. 71/1997, appositamente accantonati, e con richiesta di finanziamenti regionali, per interventi mirati al recupero dei siti di cava dimessa, espressamente previsti dall’art. 6 della Direttiva per l’individuazione, il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate e dismesse” allegata al PRAE.

In base a quanto sopra esposto è possibile ritenere, dunque, che i rilievi evidenziati dalla P.F. Cave e Miniere della Regione Marche, consultata nel procedimento in oggetto in qualità di SCA, siano tali da non determinare l’assoggettamento del PERCD alla procedura di VAS.

## 5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo; visti i pareri espressi dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2; visto il contenuto del rapporto preliminare redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; considerato che l’obiettivo prioritario del programma in esame consiste nel recupero ambientale e naturalistico delle cave dismesse che risultano in uno stato di degrado ambientale e paesaggistico; considerato i siti ricadenti in aree SIC e ZPS sono state sottoposte a valutazione di incidenza; questo ufficio **propone l’esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4) riguardanti la realizzazione del parcheggio nella cava n.001 di Acqualagna, in località Furlo.**

**Inoltre, in merito ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), l’autorità procedente dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni, fatto salvo quanto precisato al precedente paragrafo 4) riguardo al parere della P.F. Regionale Cave e Miniere.**

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Marzia Di Fazio  
(f.to)

Letto e condiviso  
dal Responsabile della P.O. 4.1.2  
Ing. Mario Primavera  
(f.to)



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**  
Organismo di gestione della  
Riserva Naturale Statale  
"Gola del Furlo"



I - 61041 Acqualagna, via Flaminia  
tel. 0721.700041 - 52602 - 3592238  
fax: 0721.700057 - 52602 - 3592406  
e-mail: riservafurlo@provincia.ps.it  
www.riservagoladelfurlo.provincia.pu.it

Servizio Urbanistica - Pianificazione  
Terr.le - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette  
I - 61121 Pesaro, viale Gramsci 4  
e-mail: urbanistica.pianif@provincia.ps.it

Prot. n. 39825

Class. 011-8-2 F.9/12

Pesaro, 06/06/2012

**OGGETTO:** Valutazione di incidenza D.P.R. 357/1997 e s.m.i. - Art. 24 L.R. 6/2007 - Delib. G.R.220/2010 - Programma Esecutivo Ripristino Cave Dismesse. Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. Studio d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1  
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -  
AREE PROTETTE  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**



Visto il DECRETO 6 febbraio 2001 - Istituzione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 134 del 12 giugno 2001*);

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e sue s.m.;

Visto il Capo III della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);

Vista la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 concernente l'Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria come modificate con D.G.R. 1036 del 22.06.2009;

Vista la D.G.R. n. 220 del 9 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n. 20 del 26 febbraio 2010 avente ad oggetto "Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi" per effetto della quale, a far data dal 13 marzo 2010, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2007;

Vista la legge n. 241 del 1990 e s.m. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la richiesta relativa all'intervento in oggetto presentata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 4.2 Suolo, Attività Estrattive, Acque pubbliche, Servizi Pubblici Locali per il rilascio del parere di Valutazione di Incidenza inoltrata a questo ufficio dal tecnico incaricato con nota del 28 luglio 2011, prot. n. 58813.



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

Organismo di gestione della  
Riserva Naturale Statale  
"Gola del Furlo"



I- 61041 Acquelegna, via Flaminia  
tel. 0721.700041 - 52602 - 3592238  
fax 0721.700057 - 52602 - 3592406  
e-mail: riservafurlo@provincia.ps.it  
www.riservagoladelfurlo.provincia.pu.it

Servizio Urbanistica - Pianificazione  
Terr.le - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette  
I - 61121 Pesaro, viale Gramsci 4  
e-mail: urbanistica.pianif@provincia.ps.it



Vista e integralmente condivisa la relazione illustrativa con la quale il responsabile della P.O. Centro Ricerche Botanico-Vegetazionali, Rete Natura 2000, Aree Protette, Gestione Riserva del Furlo ha formulato nel merito allo studio d'incidenza che di seguito si riporta:

*"Premesso che il Servizio 4.2 – Suolo – Attività estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali della Provincia di Pesaro e Urbino ha trasmesso, , richiesta di parere in merito allo Studio di Incidenza riguardante il Programma Esecutivo Ripristino Cave Dismesse (PERCD), redatto ai sensi dell'art. 11, delle N.T.A. del P.P.A.E, con riferimento alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.*

*Considerato che sul territorio della Riserva ricadono un sito di Interesse Comunitario (SIC n.16 "Gola del Furlo") e una zona di Protezione Speciale (ZPS n. 9 "Furlo") e che lo studio di incidenza, di un piano o progetto, è finalizzato a verificare se vi siano incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.*


*Esaminato il contenuto dello sopraindicato Studio d'Incidenza redatto ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., nel quale sono stati individuati, per quanto attiene al territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, 4 siti, lungo la S.P. n.98 che porta al Monte Pietralata, classificati "CD3" (siti prioritariamente necessari di interventi di recupero), dove il livello di rinaturalizzazione è da considerarsi assolutamente insufficiente e che in relazione alla dimensioni rappresentano un forte elemento di degrado paesaggistico ed ambientale del territorio provinciale.*

*Preso atto che, secondo quanto dichiarato nello studio esaminato, tra questi siti dimessi quello caratterizzato dalla maggiore estensione è rappresentato dalla "vecchia cava del Furlo", facilmente raggiungibile dal centro abitato del Furlo, percorrendo per circa un chilometro, dalla SS. Flaminia, la strada che sale verso il Monte Pietralata.*

*Considerato che la proposta di recupero ha lo scopo di valorizzare un'area particolarmente interessante sia dal punto di vista geologico che ambientale, attraverso le seguenti principali tipologie di interventi:*

- *realizzazione di un percorso didattico-turistico, con lo scopo di avvicinare i visitatori alle peculiarità geologiche, vegetazionali e faunistiche del luogo;*
- *realizzazione di interventi di rinaturalizzazione mediante l'eliminazione delle specie esotiche e la loro sostituzione con essenze autoctone e collocamento in piccole cavità dei nidi per il ripopolamento dell'avifauna;*
- *recupero di un grande manufatto in cemento armato da adibire a osservatorio-laboratorio a fini didattici;*
- *demolizione di tutti gli altri manufatti esistenti.*

*Verificato che, secondo quanto dichiarato a pagina 70 dello studio esaminato (...) "Le finalità*



*del Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dismesse (PERCD) sono, in particolare, quelle di favorire un miglior inserimento paesistico-ambientale delle cave in esame, mediante l'attivazione di azioni e di interventi minimi, funzionali a perseguire il recupero naturalistico, anche per fini didattico-scientifici (...).*

*Preso atto che, secondo quanto affermato a pag 71 (...) "All'interno delle aree di cava non rinvennero habitat di interesse comunitario e pertanto gli interventi previsti non coinvolgeranno habitat tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE. In alcuni siti, l'attività di disgregazione di alcune rocce poste lungo il settore superiore del fronte di cava, potrà forse comportare l'interessamento di modestissime porzioni di habitat di interesse comunitario, da considerarsi senza dubbio del tutto trascurabili e che (...) "Le previsioni del PERCD sono rivolte ad un miglioramento dello stato dei luoghi anche mediante la riqualificazione dei popolamenti vegetali presenti, attraverso l'eliminazione o il contenimento della flora esotica invasiva (Robinia, Pino nero) e la piantumazione di piante autoctone.*

*Accertato che, secondo quanto affermato a pag 71 (...) "il PERCD persegue anche l'obiettivo di favorire il ripopolamento faunistico delle cave mediante l'attivazione dei seguenti interventi:*

- creazione di piccole aree umide (funzionali soprattutto a micromammiferi e anfibi);*
- posizionamento di nidi artificiali,*
- formazione di sporgenze e cenge sulle pareti (aumento del grado di rugosità),*
- la creazione di cumuli di materiale detritico strutturati (preferibilmente con materiale lapideo di medio-grande dimensione), a costituire pietraie o muretti a secco.*

*Per quanto sopra esposto e ritenuto che le possibili o potenziali incidenze delle previsioni del PERCD, nei confronti degli aspetti ambientali e naturalistici della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, tutelati dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva n. 2009/147/CE, risultano consoni con gli obiettivi e le finalità istitutive della Riserva, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole allo Studio di Incidenza relativo al Programma Esecutivo Ripristino Cave Dismesse".*

*Di conseguenza, le previsioni di progetto non provocano riduzione, frammentazione o degrado degli habitat descritti nei formulari Natura 2000 della SIC e della ZPS. Si evidenzia infine che l'intervento in questione è compatibile sia con le misure di conservazione di cui alla DGR 1471/2010 e ss.mm.ii., che con la vigente disciplina di tutela della Riserva.*

*Il Responsabile della P.O.  
(Dott. Leonardo Gubellini)"*



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**  
Organismo di gestione della  
Riserva Naturale Statale  
"Gola del Furlo"



I - 61041 Acqualagna, via Flaminia  
tel. 0721.700041 - 52602 - 3592238  
fax: 0721.700057 - 52602 - 3592406  
e-mail: riservafurlo@provincia.ps.it  
www.riservagoladelfurlo.provincia.pu.it

Servizio Urbanistica - Pianificazione  
Terr.le - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette  
I - 61121 Pesaro, viale Gramsci 4  
e-mail: urbanistica.pianif@provincia.ps.it

## DISPONE


- I) di esprimere **Valutazione di incidenza positiva** ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. n. 6/2007 e della Delibera di G.R. n. 220/2010 sul Programma Esecutivo Ripristino Cave Dimesse (PERCD);
- II) di precisare che la presente valutazione non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni;
- III) di dare atto che l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è lo scrivente Servizio e che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 co. 1 della legge 241/90, è il Dott. Leonardo Gubellini. La documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di questo Servizio;
- IV) di rappresentare ai sensi dell'art. 3 co. 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;
- V) di dare mandato all'Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di comunicare il presente atto:
  - a) al richiedente, destinatario del provvedimento;
  - b) al Comune di Acqualagna;
  - c) al Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento provinciale di Pesaro;
  - d) alla Polizia Provinciale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1  
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -  
V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE  
Arch. Maurizio Bartoli



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pesaro, li 08 GIU. 2012





**\*\* Copia conforme all'Originale \*\***

**DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA**

**GENERALE N. 7/GEN/DAF del 18.04.2012**

**OGGETTO:** DPR n. 357/97 e L.R. n.6/2007 e s.m.i. - **Valutazione di incidenza** relativa al **“Programma Esecutivo di Ripristino delle Cave Dismesse (PERCD)”**.  
Proponente: Provincia di Pesaro-Urbino (Serv. 4.2 – Suolo, Att. Estrattive, Acque Pubbliche, Servizi Pubblici Locali) - Istanza prot. n. 2783 del 01.08.2011.

**Il Responsabile**

**del Servizio Demanio-Agricoltura-Foreste**

**Richiamata** la seguente normativa relativa alle aree Sic-Zps (Siti Natura 2000):

- la **Direttiva n. 79/409/CEE** del Consiglio del 2 aprile 1979 ("direttiva Uccelli") e successive modifiche ed integrazioni;
- la **Direttiva n. 92/43/CEE** del Consiglio del 21 maggio 1992 ("direttiva Habitat") concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il **DPR n. 357** del 8 settembre 1997, e successive modifiche e integrazioni;
- la **L.R. n. 6 del 12 giugno 2007**, e successive modifiche e integrazioni;
- il **Decreto del Ministero dell'Ambiente** del 17 Ottobre 2007 e ss. mm. ii;
- le **Deliberazioni della Giunta Regionale** n. 1471 del 27/10/2008, n. 1036 del 22/06/2009 e n. 220 del 09/02/2010.

**Vista:**

- L'istanza in oggetto e lo studio di incidenza ad essa allegato relativo alla **“Programma Esecutivo di Ripristino delle Cave Dismesse (PERCD)”** proposto dalla Provincia di Pesaro-Urbino (Serv. 4.2 – Suolo, Att. Estrattive, Acque Pubbliche, ...) nella sua qualità di autorità procedente di detto Piano interessante, in alcuni punti, aree facenti parte del programma Natura 2000.

**Preso atto :**

- del documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento, dal quale si ravvisa la necessità di adottare il presente atto.

**Ritenuto:**

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento.

**D E T E R M I N A**

**1)** Di esprimere un **parere positivo per la valutazione di screening** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge 6/2007 e ss. mm. e ii., e della DGR. n. 220/2010, relativo al Programma Esecutivo di Ripristino delle Cave Dismesse, avendo accertato l'assenza di effetti negativi significativi sull'integrità del sito Natura 2000 interessato.

**2)** Di rilasciare le seguenti prescrizioni che verranno maggiormente dettagliate in sede di progettazione esecutiva degli interventi:

- Le operazioni di scoronamento e disaggio siano limitate allo stretto necessario previa verifica dell'esistenza o meno di siti di nidificazione di specie di interesse naturalistico; siano inoltre compensate dal riposizionamento in loco dello stesso materiale e finalizzate a rendere più sicuri i luoghi mitigandoli anche alla percezione visiva.
- Prevedere che le future fasi lavorative siano ridotte nello spazio e nel tempo, preferendo ove possibile, interventi di tipo manuale anziché meccanico.

- Provvedere alla creazione di un certo numero di nicchie ecologiche attraverso la realizzazione di pozze d'acqua, posatoi, tasche vegetate, riporti di terra, ecc., in funzione delle specie animali presenti o potenzialmente tali, al fine di favorire l'insediamento di un maggior numero di specie.
- L'attuazione degli interventi di regimazione delle acque, dovranno essere eseguite applicando le tecniche di ingegneria naturalistica.
- Durante l'esecuzione dei lavori, siano adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di ridurre l'intensità dei rumori ed il conseguente disturbo.
- Nel caso in cui si ravvisi la necessità di abbattimenti di singoli soggetti protetti (individui da seme con un diametro, ad 1,30 mt da terra, maggiore di 15 cm) con esclusione dei polloni costituenti le singole ceppaie, dovrà essere seguito l'iter amministrativo al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

3) Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Corpo Forestale dello Stato comando Stazione di Piobbico.

4) Di **rappresentare** che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dal DPR n. 357/97 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre Amministrazioni.

5) Di **rappresentare** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

6) Si **attesta** inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Comunità Montana Ambito 2/b.

Cagli, li 18.04.2012

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Carlo Tavani**



Per copia conforme all'originale  
conservata negli atti dell'Ufficio.  
Il Responsabile del Servizio

18/04/2012 *Carlo Tavani*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

## NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO :

Norme relative ai Siti Natura 2000:

- **Direttiva n. 79/409/CEE** del Consiglio del 2 aprile 1979 ("direttiva Uccelli") concerne la conservazione degli uccelli selvatici. Gli stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie. Tale direttiva è stata sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20.
- **Direttiva n. 92/43/CEE** del Consiglio del 21 maggio 1992 ("direttiva Habitat") concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, tramite la costituzione di una rete ecologica coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete Natura 2000 comprende anche le ZPS, classificate dagli stati membri a norma della direttiva 79/409 /CEE.
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357**, e successive modifiche e integrazioni, è il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- **deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 30 giugno 1997** ha indicato i siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria.
- **deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 1 agosto 2000** individua nella regione Marche le ZPS, che risultano essere designate formalmente al 7 marzo 2003, data di comunicazione all'unione Europa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
- **deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 30 gennaio 2006** contiene la risoluzione di insufficienze relative alle specie *Lethenteron zanandreaei* e *Austroptamobius pallipes*, rilevate dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2004.
- **deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 19 febbraio 2007** ha rettificato il limite del SIC IT5330021 Boschetto a tasso presso Monte Cavallo, al fine di ovviare ad un errore commesso in sedi di definizione del perimetro, che aveva condotto all'inclusione nel sito del versante di minor importanza naturalistica al posto di quello di maggior pregio.
- **decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007** (e successive modifiche ) ha fissato i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
- **decisione della Commissione europea del 13 novembre 2007** ha stabilito un primo elenco aggiornato di SIC per la regione biogeografia continentale.
- **deliberazione della Giunta regionale n. 1471 del 27 ottobre 2008** ha stabilito l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, al decreto ministeriale del 17 ottobre 2007.
- **decreto del Ministro dell'Ambiente del 30 marzo 2009** riporta il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC ) per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della Dir. 92/43/CEE, compresa la regione Marche.
- **decreto del Ministro dell'Ambiente del 19 giugno 2009** riporta l'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (09A07896) compresa la regione Marche.
- **La deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 22 giugno 2009** apporta modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1471/2008
- **legge regionale 12 giugno 2007, n. 6**, concernente le modifiche e le integrazioni alle L.R. n.7/2004, n. 34/992, n. 28/1999, n. 16/2005 e n. 10/1999, contiene anche disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000.
- **deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 7 dicembre 2007**, (modificata dalle DGR n. 733/2008, n. 1178/2010, e prorogata con DGR n. 2106/2009), ha approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione Marche l'ASSAM e l'Università Politecnica delle Marche per la costituzione di un partenariato finalizzato alla verifica e aggiornamento dati e alla redazione delle linee guida per l'attuazione della L.R. n. 6/2007, relativa ai siti della rete Natura 2000.
- **deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 9 febbraio 2010**, ha stabilito le linee guida per la valutazione di incidenza di piani ed interventi.
- **deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 1 marzo 2010**, ha definito le linee guida regionali per l'esecuzione dei monitoraggi periodici degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

- **deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 15 marzo 2010**, ha definito le linee guida regionali per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
- **deliberazione della Giunta Regionale n. 1274 del 2 settembre 2010**, ha individuato le modalità di tabellazione dei siti della rete Natura 200 (SIC e ZPS) e approvato il modello di tabella perimetrale.
- **legge regionale 15 novembre 2010, n.16 (art. 28)**, di assestamento del bilancio 2010, contiene modifiche alla legge regionale n. 6/2007, conferendo la gestione dei siti Natura 2000 alle Comunità Montane nel territorio di loro competenza.

#### MOTIVAZIONE:

Al numero di protocollo 2783 del 01.08.2011 di questo Ente, è stata acquisita la richiesta di valutazione di incidenza, formulata dalla Provincia di Pesaro-Urbino (Serv. 4.2 – Suolo, Att. Estrattive, Acque Pubbliche, ...) in qualità di autorità procedente, del Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dismesse (PERCD), programma interessante, in alcuni siti, aree facenti parte del programma Natura 2000.

Con note prot. n. 3098 del 30/08/2011 e prot. n.150 del 12/01/2012, questo Ente forniva già alcuni contributi istruttori in ordine a detto Piano. Nell'ultima, in particolare, venivano sviluppate alcune argomentazioni ed espresso il parere di non assoggettabilità di detto piano alla valutazione ambientale strategica (VAS) richiesto dalla Provincia di Pesaro-Urbino (Serv. 4.1 - Urbanistica, Territorio, Ambiente, ...).

Riprendendo il percorso istruttorio, si trasmette ora la valutazione di incidenza redatta ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 secondo le modalità espresse con la DGR n. 220/2010, precisando che nel caso in cui l'amministrazione competente in materia di VAS, opti per l'assoggettabilità di detto Piano a valutazione ambientale, tale contributo sarà da intendersi come inserito all'interno della stessa procedura di VAS così come stabilito al punto 4.2 della DGR n. 1813 del 21/12/2010.

Nei precedenti contributi, si è provveduto a riassumere il quadro delle competenze di questo Ente, in riferimento ai singoli interventi previsti nel piano, in funzione della loro interferenza sulla componente ambientale. Da questa analisi è risultata la seguente situazione:

- |   |   |
|---|---|
| Il sito Cava n. 14 – Apecchio (Col Lungo) è interessato da: | legge forestale;<br>è un terreno soggetto ad uso civico; è compreso nella Rete Natura 2000. |
| Il sito Cava n. 19 – Cagli (Monte Nerone) è interessato da: | legge forestale;<br>è un terreno soggetto ad uso civico; è compreso nella Rete Natura 2000. |
| Il sito Cava n. 22 – Cagli (Monte Nerone) è interessato da: | legge forestale;<br>è un terreno soggetto ad uso civico; è compreso nella Rete Natura 2000. |
| Il sito Cava n. 17 – Cagli (Smirra) è interessato da:       | legge forestale.  |
| Il sito Cava n. 1 – Acqualagna (Furlo) è interessato da:    | legge forestale (in accordo con l'Ente Parco)   |

Dei siti in elenco, solo tre siti ricadono dunque all'interno di aree facenti parte del programma Natura 2000 e per i quali è necessario effettuare una valutazione di incidenza ambientale:

- Il sito Cava n. 14 – Apecchio (Col Lungo);
- Il sito Cava n. 19 – Cagli (Monte Nerone);
- Il sito Cava n. 22 – Cagli (Monte Nerone).

Come si è avuto già modo di sottolineare, dall'esame degli elaborati pervenuti, ed in particolare dello studio di incidenza (elaborato n. 0.1), si osserva una impostazione progettuale caratterizzata da un elevato grado di protezione ambientale e coerente con quello spirito di fondo ormai acquisito ed acclarato a vari livelli istituzionali che è quello di uno sviluppo sostenibile.

Le aree interessate sono di limitata estensione con interventi proposti minimi e puntuali, tendenti a ricucire e mitigare gli strappi da un punto di vista geomorfologico ed accelerare i processi di ordine biologico che la seppur minima attività di escavazione ha indotto. Per questo, nell'ambito del PERCD, i tre siti sono stati inquadrati nella categoria "CD3A", quelli cioè caratterizzati dal perdurare di una situazione di degrado

paesaggistico-ambientale nei suoi diversi aspetti, vegetazionale, di stabilità e sicurezza. Per l'ottenimento di un risultato soddisfacente, non è sufficiente un intervento limitato ad interventi di natura agronomico-forestale (come ad es. l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica), ma si rendono necessari limitati e puntuali rimodellamenti della morfologia. Interventi che, pur considerando la delicatezza della situazione, appaiono ben impostati e con oggettive finalità di recupero.

Nel merito, la documentazione prodotta appare esaustiva, nel senso che ogni sito è stato accuratamente descritto nei suoi aspetti naturalistici e sono state messe in evidenza le diverse criticità che ne hanno poi determinato le differenti scelte e modalità attuative di recupero. Lo stesso studio di incidenza ambientale è stato redatto con puntuale precisione per ogni sito Natura 2000 interessato, seguendo le linee guida stabilite dalla DGR n. 220/2010, comprensivo delle diverse liste di controllo e della dichiarazione sostitutiva attestante le capacità professionali del redattore.

Tutti e tre i siti in questione ricadono all'interno dell'area SIC "Monte Nerone – Gola di Gorgo a Cerbara" ed area ZPS "Monte Nerone e Monti di Montiego", le cui caratteristiche sono state ampiamente documentate nell'elaborato di studio di incidenza.

Sito cava n. 14 – Apecchio (Col Lungo). Per questo sito il Piano prevede, tra l'altro, interventi sia sul vecchio fronte di escavazione che sul piazzale antistante, una regimazione idrica per raccogliere la diffusa canalizzazione nella parte dx del versante, una riduzione della pendenza con riporto del materiale al piede, alcune viminate per il controllo del ruscellamento e gradinate vive per terrazzare e quindi consolidare il versante. A corredo dei lavori diretti al recupero dell'ex sito di cava, si prevedono interventi nell'area adiacente attraverso una gestione naturalistica del bosco, o con l'inserimento di elementi utili nella gestione della fauna locale come ad es. la sistemazione di piccoli anfratti, il posizionamento di nidi artificiali, di posatoi per uccelli rapaci, la messa in sicurezza della vicina rete di conduzione elettrica, non ultimo il fatto che con questa sistemazione l'area possa essere utilizzata anche per il birdwatching.

I siti cava n. 19 e n. 22 in comune di Cagli (Monte Nerone), presentano aspetti analoghi per cui il Piano prevede per queste situazioni delle soluzioni piuttosto simili. Le pareti verticali, che costituivano un tempo i fronti di cava, sono caratterizzati da alcuni blocchi e massi soggetti con il tempo al rotolamento e per i quali viene previsto il loro disaggio; analogamente si procederà per alcune porzioni della corona (parte sommitale del versante) nei punti di maggiore instabilità. Il materiale ottenuto verrà opportunamente sistemato al piede anche per mascherare in qualche modo i fronti visivi, parzialmente visibili. Nei vuoti che si verranno a creare, sarà riportato del terreno vegetale per migliorare l'attecchimento di specie erbacee pioniere. Altri interventi di completamento sono poi legati alla regimazione idrica delle diverse linee di ruscellamento; queste acque piovane così raccolte, potrebbero essere convogliate in piccoli bacini, in maniera da costituire delle aree umide per favorire la presenza di anfibi o quanto meno dei punti di abbeveraggio per altri animali.

Il piano dunque, almeno nelle sua impostazione generale, appare in linea con tutta una serie di accorgimenti capaci di non incidere in maniera significativa sulla componente ambientale in senso ampio, ma anzi di favorirla. Infatti, come asserito, non vi è consumo di risorse e le operazioni di scoronamento e disaggio, le uniche in un certo senso che potrebbero avere una certa invasività, oltre ad essere limitate, sono compensate dal riposizionamento in loco dello stesso materiale e finalizzate a rendere più sicuri i luoghi mitigandoli anche alla percezione visiva.

Le eventuali fasi lavorative saranno per ovvi motivi, ridotte nello spazio e nel tempo preferendo, ove possibile, interventi di tipo manuale anziché meccanico, per cui anche queste non avranno ripercussioni di sorta. La creazione di un maggior numero di nicchie ecologiche attraverso la realizzazione di pozze d'acqua, posatoi, tasche vegetate, riporti di terra, ecc., favorirà o quanto meno accelererà l'insediamento di un maggior numero di specie.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di habitat di interesse comunitario si può confermare oltre alla limitatezza delle aree già ricordata rispetto all'intero sito, anche l'opportunità nel creare spazi idonei per l'avvio di nuove successioni così da compensare eventuali limitate riduzioni.

Questo tipo di approccio e queste valutazioni, trovano ulteriore giustificazione anche in forza del diritto di uso civico cui tutti e tre i siti in argomento sono gravati. Queste superfici, infatti, come tali, sono inserite nel codice dei beni culturali e del paesaggio fra le aree tutelate per legge; esse sono soggette ad una normativa piuttosto rigida che in mancanza di una legge regionale è quella nazionale della legge n. 1766 del 1927 e del suo regolamento attuativo (R.D. n. 332 del 1928), e nei confronti delle quali si è prodotto un copioso ed univoco orientamento giurisprudenziale sulla loro indiscussa valenza ambientale, come già fatto osservare con la nostra precedente nota prot. n. 150 del 12/01/2012.

Quest'ultima considerazione viene nuovamente messa in evidenza visto che nelle singole schede progettuali, fra le voci di spesa inserite, si trova quella dell'"acquisizione delle aree", con una incidenza

piuttosto rilevante del costo complessivo di ogni intervento (27-35%). Questo fatto oltre a non essere necessario per la particolare categoria di beni considerati pubblici, ridurrebbe ad avviso della scrivente il livello di protezione da queste aree goduto in virtù del diritto di uso civico menzionato, trattandosi in sostanza di un processo di "sdemanializzazione" alquanto complesso; processo che questo stesso Ente dovrebbe autorizzare in virtù delle deleghe conferite in materia di usi civici. Tale acquisizione inciderebbe senz'altro anche sulla componente della convenienza ad intervenire, dal momento che trattasi di siti di limitate dimensioni, poco visibili e dove, pur con i tempi imposti dalla natura, si sono comunque già innescate una serie di successioni biologiche.

In conclusione dunque, e fatto salvo quanto asserito al precedente capoverso, dal riepilogo dei parametri valutativi e dalla descrizione dei suggerimenti da disporre per la riduzione dei possibili effetti, è possibile concludere che l'applicazione del Programma Esecutivo di Ripristino delle Cave Dismesse di cui trattasi, non produrrà alcun effetto negativo sugli ambienti circostanti i siti di cava n. 14 (Col Lungo) in comune di Apecchio e di cava n. 19 e n. 22 entrambe localizzate sui versanti del Monte Nerone in comune di Cagli. Del resto, maggiori dettagli e conseguentemente anche maggiori attenzioni dal punto di vista valutativo, andranno effettuate in sede di progettazione esecutiva dei singoli interventi, come messo in evidenza nello stesso piano al cap. 9.9 ed all'ultimo capoverso cap. 10.

### ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per tutto quanto sopra premesso, visto e rilevato, lo scrivente Servizio, ai soli sensi delle norme riportate in oggetto e citate in premessa e fatti comunque sempre salvi diritti e ragioni di terzi nonché altra vincolistica vigente in materia, **propone:**

- 1) Di esprimere un **parere positivo per la valutazione di screening** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge 6/2007 e ss. mm. e ii., e della DGR. n. 220/2010, relativo al Programma Esecutivo di Ripristino delle Cave Dismesse, avendo accertato l'assenza di effetti negativi significativi sull'integrità del sito Natura 2000 interessato.
- 2) Di rilasciare le seguenti prescrizioni che verranno maggiormente dettagliate in sede di progettazione esecutiva degli interventi:
  - Le operazioni di scoronamento e disaggio siano limitate allo stretto necessario previa verifica dell'esistenza o meno di siti di nidificazione di specie di interesse naturalistico; siano inoltre compensate dal riposizionamento in loco dello stesso materiale e finalizzate a rendere più sicuri i luoghi mitigandoli anche alla percezione visiva.
  - Prevedere che le future fasi lavorative siano ridotte nello spazio e nel tempo, preferendo ove possibile, interventi di tipo manuale anziché meccanico.
  - Provvedere alla creazione di un certo numero di nicchie ecologiche attraverso la realizzazione di pozze d'acqua, posatoi, tasche vegetate, riporti di terra, ecc., in funzione delle specie animali presenti o potenzialmente tali, al fine di favorire l'insediamento di un maggior numero di specie.
  - L'attuazione degli interventi di regimazione delle acque, dovranno essere eseguite applicando le tecniche di ingegneria naturalistica.
  - Durante l'esecuzione dei lavori, siano adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di ridurre l'intensità dei rumori ed il conseguente disturbo.
  - Nel caso in cui si ravvisi la necessità di abbattimenti di singoli soggetti protetti (individui da seme con un diametro, ad 1,30 mt da terra, maggiore di 15 cm) con esclusione dei polloni costituenti le singole ceppaie, dovrà essere seguito l'iter amministrativo al fine di ottenere la relativa autorizzazione.



**Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Carlo Tavani**

Per copia conforme all'originale  
conservata negli atti dell'Ufficio.  
Per uso amministrativo.  
Data: 18/04/2012

Il Responsabile del Servizio  
*Carlo Tavani*